

Gli esperti del settore commentano la nuova circolare sui trust

Di **Francesco Colamartino**

21 ottobre 2022



Marco Sandoli, partner di Di Tanno Associati

“Ieri, dopo poco più di un anno dalla chiusura della consultazione pubblica sulla bozza di circolare in materia di trust, è stata finalmente pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la Circolare n. 34 che fa il punto sulla fiscalità del trust.

Viene confermato il recepimento da parte dell’amministrazione italiana dell’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di fiscalità indiretta. Superando i precedenti orientamenti, l’Agenzia riconosce che **l’imposta di successione e donazione trova applicazione non nel momento di trasferimento dei beni in trust, bensì in quello successivo di trasferimento dei beni ai beneficiari finali.**

La circolare chiarisce ulteriormente che è a tale momento che deve farsi riferimento per calcolare la base imponibile (i.e. valore dei beni), le aliquote e le franchigie. Non meno importante il chiarimento che **esclude per i trust l’applicazione del cosiddetto prezzo-valore ai fini dell’imposizione indiretta degli immobili.**

Molto atteso anche il chiarimento sul regime impositivo applicabile a coloro che hanno già istituito il trust, anticipando l’imposizione indiretta coerentemente, con i precedenti orientamenti dell’Agenzia delle Entrate. Sul punto, è apprezzabile lo sforzo interpretativo dell’Agenzia che, adottando un approccio pragmatico, riconosce la **definitività dell’imposizione già avvenuta quando i beneficiari e i beni oggetto dell’attribuzione finale sono i medesimi**, prevenendo, invece, una tassazione a conguaglio quando i beneficiari o i beni fossero mutati.

In tema di tassazione indiretta, i chiarimenti resi hanno il merito di fornire finalmente agli operatori un quadro definito della materia, superando le incertezze che hanno finora limitato l'utilizzo dello strumento. Tuttavia, **il fatto che l'imposizione indiretta dei beni conferiti in trust sia differita rende lo strumento meno attrattivo in ottica di pianificazione successoria**, se comparato con altri istituti giuridici, considerato che l'attuale disciplina italiana dell'imposta di successione risulta estremamente vantaggiosa se comparata al resto del mondo e dunque potrebbe in futuro essere resa più gravosa”.



Fabrizio Vedana, amministratore Across Group

“La circolare recepisce l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza e secondo il quale **la tassazione sul trasferimento di ricchezza va applicata a chi la riceve e non a chi la trasferisce**.

Per effetto della circolare il trust potrà divenire un più efficace strumento, anche sul piano fiscale, per gestire i passaggi generazionali anche di immobili.

L’assenza di chiarezza portava a tassare un arricchimento che era solo teorico e non ancora effettivo. I beni conferiti in trust venivano tassati come se ci fosse stato un loro passaggio ai beneficiari del trust, ma in realtà così non era perché il loro utilizzo e godimento era vincolato alle finalità del trust”.



Stefano Loconte, *fondatore managing partner di Loconte&Partners*

“Confesso che abbiamo accolto con entusiasmo l’attesissima Circolare n. 34/E sulla disciplina fiscale applicabile al trust. Sono soddisfatto perché l’Agenzia delle Entrate ha ‘sposato’ gran parte delle tesi e degli orientamenti proposti dal mio studio in occasione della nostra partecipazione alla pubblica consultazione dello scorso anno.

Le novità sono numerose: in primis, l’introduzione della previsione relativa alle ipotesi di liquidazione dell’imposta in relazione a tutte le attribuzioni effettuate da trust già esistenti e quella relativa alle attribuzioni ai beneficiari senza formalità da parte del trustee, ma anche **novità circa la differenziazione del trattamento fiscale in base alla tipologie di trust**, in particolar modo tra i trust commerciali e non commerciali, e ancora l’introduzione del parallelo con il common reporting standard, ai fini della corretta individuazione della titolarità effettiva.

Le novità come detto sono molte, ma abbiamo anche delle conferme, quale quella relativa al definitivo recepimento della teoria della cosiddetta tassazione in uscita”.



Paolo Gaeta, *dottore commercialista a Milano e membro della International Academy of Estate e Trust Law*

“La novità più importante della circolare sui trust è che sia finalmente pubblicata dopo oltre un anno dalla bozza, dobbiamo augurarci che non ricapiti mai.

Questa attesa di oltre un anno, che preannunciava un completo cambio di orientamento, era diventata snervante per le famiglie e gli imprenditori decisi a pianificare il loro patrimonio e coloro che avevano già preso questa decisione importante per loro e l'economia italiana che soffre tanto il passaggio generazionale, sia esso di beni che di aziende.

L'Agenzia ha ora preso posizione e in materia di imposte (indirette) sulla trasmissione della ricchezza ha in parte consolidato quanto già preannunciato l'anno scorso adeguandosi, giocoforza e con estremo ritardo, all'orientamento della Cassazione di tassazione indiretta al termine del trust, ma **cercando di divincolarsi da questa chiara posizione con una serie di casi “avversativi”, che aprono le porte a tanto ulteriore lavoro di contenzioso tributario.**

Il tema delle imposte pagate al momento del trasferimento dei beni al trustee da alcuni contribuenti, in aderenza a quanto ha preteso l'Agenzia dal 2007, sarà al centro di ampie discussioni ed è fonte di incertezza.

L'Agenzia ammette che, se il contribuente si trovi in presenza dei presupposti di cui all'art. 60 del Tus, può chiedere il rimborso delle imposte pagate al momento del trasferimento al trustee (quindi l'imposta non è dovuta).

Se, invece, è oltre i termini consentiti per chiedere il rimborso potrà non pagare di nuovo al momento del trasferimento ai beneficiari, se i beni assegnati sono identici a quelli trasferiti dal disponente (quindi anche in questo caso **l'imposta non è dovuta anche se i beni trasferiti al trustee hanno decuplicato il loro valore**).

Qualora, infine, i beni non fossero identici, allora lo scenario cambia e al momento della assegnazione finale al beneficiario sarà dovuta l'imposta sulla differenza del maggior valore che il bene ha maturato da quando è entrato in trust. Quindi se trasferisco al trustee un immobile che poi il trust vende per fare altri investimenti, immobiliari, mobiliari o digital asset, il beneficiario dovrà pagare le imposte sul maggior valore. In questo caso le imposte si pagano in base alle scelte gestorie del trustee.

L'Agenzia poi cerca di creare spazio ad un diverso trattamento tributario per i **trust di garanzia** ed i **trust liquidatori**, con soluzioni impositive molto diverse che, in questo ultimo caso, coinvolgono anche l'imposta di registro.

La questione centrale è che l'Agenzia continua sulla strada di cercare soluzioni non analizzando le fattispecie impositive. La categoria “trust di garanzia” o “liquidatorio” non esiste, o meglio non è definita. Creare un trust ha sempre un contenuto

protettivo, di garanzia o forse anche liquidatorio, magari in momenti di vita diversa dello stesso trust. Quindi si persegue l'approccio al trust con delle basi di astrazione che non aiutano. Dire trust, anche se liquidatorio o di garanzia, non definisce a sufficienza la fattispecie per decidere se deve applicarsi l'imposta di donazione o quella di registro.

Per quanto riguarda la tassazione del trasferimento della ricchezza in trust si definiscono positivamente dei casi, assecondando finalmente la ventennale giurisprudenza, e si creano delle interpretazioni nuove di casi molto interessanti, ma che necessitano di definizioni più accurate, aprendo a criteri di tassazione molto diversi di situazioni che di fatto sono molto sfumate. Ma in conclusione si rafforza l'idea che il trust è uno strumento eccezionale per gestire il patrimonio a condizione che sia applicato con grande lucidità e consapevolezza".



Francesco Amoresano, *membro del board Orisea Family Office*

“A distanza di oltre un anno dalla consultazione pubblica avviata nell'agosto 2021, l'Agenzia delle Entrate ha diramato importanti chiarimenti sulla disciplina fiscale dei trust, riconoscendo, sotto il profilo delle imposte indirette, che gli apporti nel trust di regola non sono tassabili, in quanto **la segregazione in trust da parte del disponente è meramente provvisoria e non realizza un trasferimento di ricchezza**.

Fa eccezione, a parere dell'Agenzia, il caso in cui i beneficiari del trust siano individuati con l'atto di trust e abbiano diritto di ottenere dal trustee il trasferimento di quanto loro spettante. Non rientrano in questa eccezione, dunque, i **trust discrezionali**, in cui i beneficiari non vantano diritti di credito verso il trust.

Sul fronte del **monitoraggio fiscale**, per i casi di trust esteri discrezionali, viene chiarito che potranno essere sanzionati i beneficiari residenti in Italia, in caso di omessa comunicazione di informazioni a loro note al momento della compilazione del quadro RW della dichiarazione”.



Marco Cerrato, avvocato partner di Maisto e Associati e presidente di Step Italia (Society of Trust and Estate Practitioners)

“Assai apprezzabili sono le aperture in relazione alla sorte delle imposte versate in sede di apporto dei beni in trust e la, seppur lieve, apertura in materia di monitoraggio fiscale.

Sul primo tema l’Agenzia, infatti, nel rispetto del principio del legittimo affidamento, ha ritenuto che i versamenti effettuati da quanti si fossero adeguati alla precedente prassi amministrativa, a determinate condizioni, possono essere considerati a titolo definitivo, evitando che la successiva attribuzione dei beni ai beneficiari del trust dia luogo a una nuova liquidazione del tributo successorio-donativo.

Con riferimento al monitoraggio fiscale, nonostante la rigidità della posizione dell’Agenzia delle Entrate, è da salutare favorevolmente il chiarimento in base al quale la mancata compilazione del quadro RW da parte di beneficiari di trust discrezionali esteri privi di sufficienti informazioni sui trust stessi non può essere considerata sanzionabile”.